SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3739

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2006

Norme per le coppie di fatto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – I rapporti di convivenza tra le persone anche nel nostro Paese hanno assunto negli ultimi tempi, forme nuove. Tutto ciò ormai caratterizza il costume e dà luogo a problemi sociali che richiedono nuove regole.

Questo disegno di legge persegue l'obiettivo di disciplinare con norme di legge, come ormai è avvenuto e sta avvenendo quasi in tutta Europa, la vita in comune di due persone unite in una coppia di fatto diversa dall'unione matrimoniale.

Disciplinare da parte dello Stato questa nuova forma di vita in comune, è ormai una necessità nell'interesse della società oltre che per dare certezza di diritti e doveri a cittadini che, in libertà, decidono di vivere in comune e che insieme ed in modo solidale, perseguono un progetto di vita.

La disciplina legislativa che si propone con questo disegno di legge prevede che la coppia di fatto abbia a suo presupposto (articolo 1) un atto costitutivo condiviso, pattuito tra due persone, modificabile nel tempo (articolo 11), inserito nel registro di stato civile del comune, nel quale siano regolati rapporti non solo di natura patrimoniale ed i loro effetti anche in caso di scioglimento della coppia.

L'atto costitutivo della coppia di fatto è valido solo se pattuito tra due persone di maggiore età anche dello stesso sesso, non soggetti ai vincoli propri del matrimonio o a quelli di altra coppia di fatto.

Con il presente disegno di legge non si intende interferire sull'esistente disciplina del matrimonio, né equiparare le due persone componenti la coppia di fatto ai coniugi anche se con gli articoli 4, 5, 6, 7, si prevede una regolamentazione della successione, del diritto all'abitazione, dell'assistenza, della materia di lavoro, della previdenza e degli effetti della legislazione penale. Con gli articoli 8, 9, 10, si regolarmente lo *status* giuridico dei figli e l'adozione di minori.

Con gli articoli 12, 13 e 14 si propone di regolare lo scioglimento della coppia di fatto con la configurazione di specifici effetti ed obblighi.

La disciplina legislativa della coppia di fatto che si propone con il presente disegno di legge, assai essenziale e semplice, si inserisce nel conteso di quella esistente in numerosi Paesi ed e in attuazione di pronunciamenti dell'Unione europea (UE) oltre che di sue raccomandazioni anche in materia di contrasto della discriminazione e per l'esercizio di diritti fondamentali e di libertà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Coppie di fatto)

1. Oltre a quanto previsto dal titolo VI del libro I del codice civile, due persone maggiorenni non coniugate anche dello stesso sesso, né con vincoli verso altri ai sensi della presente legge, hanno la facoltà di accordarsi stipulando un atto costitutivo in tal senso che preveda una vita in comune nei termini di una coppia di fatto.

Art. 2.

(Atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo dell'accordo previsto dall'articolo 1 della presente legge, esplicita la volontà di vivere in comune per assicurarsi aiuto reciproco e solidarietà, tale atto per essere valido deve prevedere:

a) le generalità necessarie all'identificazione delle due persone interessate a costituire una coppia di fatto;

b) la dichiarata volontà di costituire una coppia di fatto;

c) la dichiarazione di non sussistenza di vincoli derivanti da precedenti coppie di fatto o matrimonio civile.

2. L'atto costitutivo di cui al comma 1 del presente articolo può prevedere norme riguardanti anche rapporti patrimoniali per il periodo della durata della coppia di fatto e dopo la sua cessazione.

Art. 3.

(Presentazione)

1. L'atto costitutivo di cui all'articolo 2, è presentato congiuntamente dalle due persone interessate, alla presenza di almeno due testimoni, al sindaco del comune di residenza da almeno una delle due persone firmatarie.

2. Il sindaco o l'ufficiale di stato civile, constatata la volontà conforme, delle due persone interessate, inserisce l'atto costitutivo nel registro di stato civile e rilascia il certificato dell'avvenuta registrazione.

Art. 4.

(Successione ed eredi)

1. In materia di successione per le coppie di fatto intervengono le norme vigenti per il coniuge salvo che diversamente disponga l'atto costitutivo. In ogni caso sono salvaguardati i diritti degli eredi legittimi di entrambe le persone costituenti la coppia di fatto.

Art. 5.

(Abitazione)

1. Qualora una delle due persone lasci il domicilio o richieda, lo scioglimento della coppia di fatto o quando decede la persona locataria dell'abitazione comune, l'altra persona gli subentra di diritto nel contratto di locazione.

2. Al fine di contrarre mutui agevolati ed altri contributi per l'acquisto o la locazione di un immobile di prima abitazione, o per l'accesso alla graduatoria per l'edilizia popolare, la coppia di fatto è equiparata al nucleo familiare.

Art. 6.

(Lavoro e pensione)

1. Ciascuna delle persone costituenti la coppia di fatto è equiparata al coniuge.

2. Chi presta attività lavorativa nell'impresa del convivente è considerato «familiare» ai fini dell'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 7.

(Accesso ai servizi)

1. In materia di norme statali concernenti agevolazioni, contributi e accesso ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi, le coppie di fatto sono equiparate alle famiglie fondate sul matrimonio.

Art. 8.

(Paternità e successione)

1. La paternità dei figli nati da una coppia di fatto è attribuita al componente di sesso maschile della coppia, se alla data della nascita sono passati duecento giorni dalla presentazione dell'atto costitutivo di cui all'articolo 3 e se, nell'eventualità di scioglimento della coppia di fatto, non sono passati trecento giorni dalla dichiarazione della volontà di scioglimento di cui all'articolo 12.

2. La successione dei figli nati da una coppia di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione dei figli legittimi.

Art. 9.

(Assistenza)

1. Nei casi di certificato stato di incapacità di intendere e di volere o di decesso di una delle due persone componenti la coppia di fatto, salvo quanto disposto diversamente

nell'atto costitutivo, all'altra persona sono riconosciuti i diritti e i doveri attribuiti ed esercitati dal coniuge per quanto attiene all'assistenza sanitaria e alla donazione degli organi.

Art. 10.

(Sanzioni penali)

1. Nei confronti delle norme penali una coppia di fatto è equiparata al coniuge.

2. La competenza per le cause relative alle coppie di fatto è del Tribunale ordinario.

Art. 11.

(Modifiche all'atto costitutivo)

1. Quanto previsto dall'atto costitutivo della coppia di fatto può essere modificato per comune volontà delle due persone che la compongono.

2. A tal fine, i componenti la coppia di fatto presentano all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato registrato l'atto costitutivo, un atto contenente le modifiche che intendono apportare all'atto costitutivo di cui all'articolo 2 della presente legge. Esso viene inserito nel registro dello stato civile ed ha effetti immediati.

Art. 12.

(Scioglimento)

1. La coppia di fatto si scioglie per il decesso di una delle due persone che la compongono o per volontà espressa anche da una sola di esse.

2. L'atto con il quale i due componenti della coppia di fatto o una soltanto di esse, dichiarano in modo condiviso l'intenzione di sciogliere la coppia di fatto è presentato all'ufficiale di stato civile del comune nel

quale l'atto costitutivo è inserito nel registro di stato civile.

3. A partire da cinquanta giorni e non prima di cento giorni dalla data di presentazione dell'atto di cui al comma 2, l'ufficiale di stato civile del comune convoca i componenti della coppia di fatto.

4. Se alla data individuata ai sensi del comma 3, alla convocazione dell'ufficiale di stato civile anche uno solo dei componenti della coppia di fatto si presenta e conferma l'intenzione di porre termine alla coppia di fatto, essa è sciolta e tale decisione è inserita nel registro dello stato civile del comune.

5. Se nessuno dei due componenti la coppia di fatto convocati dall'ufficiale di stato civile si presenta, senza aver certificato in anticipo alcun impedimento, la coppia di fatto non è sciolta. In tal caso ad entrambi i componenti la coppia di fatto è inflitta una sanzione amministrativa dell'importo di 1.000 euro. Analoga sanzione è inflitta al componente della coppia di fatto che abbia presentato richiesta di scioglimento e, senza alcun impedimento certificato in anticipo, non si sia presentato alla convocazione dell'ufficiale di stato civile.

Art. 13.

(Effetti dello scioglimento)

1. La coppia di fatto è sciolta ad ogni effetto a partire dalla data nella quale tale decisione è inserita nel registro dello stato civile del comune.

Art. 14.

(Obblighi derivanti dallo scioglimento)

1. I rapporti tra i due componenti la coppia di fatto dopo il suo scioglimento sono disciplinati in modo conforme a quanto previsto dall'atto costitutivo e dalle eventuali successive modifiche.

2. Quando l'atto costitutivo della coppia di fatto e le eventuali successive modifiche non prevedono obblighi – a carico delle due persone che la costituiscono – di natura patrimoniale o finanziaria nei confronti dei figli minorenni o maggiorenni senza reddito e in mancanza di accordo in materia tra le parti, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli 155 e 156 del codice civile.

3. Le misure relative ai figli riguardano i modi e le condizioni dell'affidamento la misura del contributo al loro mantenimento e le modalità dell'erogazione.

4. La misura e le modalità di erogazione del contributo a favore dell'*ex* componente la coppia di fatto che sia privo di adeguati mezzi di sostentamento, sono stabiliti considerato: la durata della convivenza, lo stato di bisogno e le capacità contributive dell'altro convivente. Tale obbligo cessa ove venga meno lo stato di bisogno, oppure il beneficiario costituisca una nuova coppia di fatto o contragga matrimonio.

Art. 15.

(Norme fiscali)

1. Sono esenti da ogni onere fiscale e tributario tutti gli atti e i documenti, anche quelli dell'autorità giudiziaria, prodotti in applicazione della presente legge.